

SCHEDA N. 12
TASSA PER PASSI CARRABILI

Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento.

Imprese che dispongono di passi carrabili.

Autocertificabile

SI

NO

Ente/Enti titolari

La tassa è dovuta al comune o alla provincia.

Adempimenti

Passi carrabili realizzati con apposite opere

Sono considerati passi carrabili i manufatti costituiti da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale in- tesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (art. 44, e. 4, D.Lgs. n. 507/1993). La disciplina dei passi carrabili risulta adesso coordinata con quanto disposto dall'art. 46 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, grazie alle sostanziali modifiche apportate a tale disposizione dall'art. 36 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

L'art. 120 del regolamento al codice della strada stabilisce che il segnale "*passo carrabile*" indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali. Sulla parte alta è indicato l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione ed in basso il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione degli estremi predetti comporta l'inefficacia del divieto. Per le strade private aperte al pubblico transito l'autorizzazione è concessa dal Comune.

La superficie tassabile dei passi carrabili di cui al presente paragrafo, si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Passi carrabili costruiti da comuni e province

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

Accessi privi di apposite opere

La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. I comuni e le province, su richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, rilasciando apposito cartello segnaletico, vietare la sosta sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10%.

Pertanto il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi privi di apposite opere vige a condizione che i proprietari abbiano richiesto l'occupazione del suolo pubblico corrispondente e posizionato l'apposito segnale fornito dal Comune e dallo stesso numerato e contrassegnato.

Passi carrabili di accesso a distributori di carburanti

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, *la tariffa può essere ridotta fino al 30 %.*

Affrancazione della tassa - abolizione dei passi

La tassa relativa ai passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. Ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune o alla provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Nuove occupazioni permanenti

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti tenuti devono presentare al comune o alla provincia denuncia entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia è effettuata sugli appositi modelli predisposti dal comune o dalla provincia e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso gli uffici preposti al servizio.

La denuncia contiene i dati identificativi del contribuente, incluso il codice fiscale e/o la partita I.V.A., gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata e la categoria dell'area ove la stessa è ubicata, la tariffa e l'importo dovuto. Nello stesso termine è effettuato il pagamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando l'attestato alla denuncia nella quale sono trascritti gli estremi.

La modulistica è disponibile presso il comune o la provincia.

Modalità e tempi

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle Finanze. In caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune anche mediante c/c postale. Il pagamento viene effettuato con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore, entro il mese di gennaio di ogni anno (nuovo testo del c. 4 dell'art. 50 stabilito con l'art. 3 bis del D.L. n. 515/1994, convertito in legge n. 596/1994).

Con l'art. 10 del D.L. 31.1.1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, l'art. 50 del D.Lgs. n. 507 è stato integrato con il seguente nuovo comma,

"5-bis. La tassa, se d'importo superiore a lire 500 mila, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'articolo 45, comma 8".

Occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con il modulo di c/c postale, non oltre il termine previsto per l'occupazione. Quando la stessa non è connessa ad un previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto all'ufficio dell'ente.

Oneri

Si rilevano dalle tabelle disponibili presso il comune e la provincia

Validità

Scadenza

Rinnovi

Sanzioni

Vi sono sia sanzioni pecuniarie che quelle non pecuniarie. Le prime si dividono in:

- per omessa, tardiva o infedele denuncia si applica la soprattassa pari al 100% dell'importo della tassa o maggior tassa dovuta;
- per l'omesso o tardivo o parziale pagamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'importo della tassa o maggior tassa dovuta;
- per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo pagamento effettuati nei 30 giorni successivi alla scadenza del 31 dicembre prevista per le nuove occupazioni, le soprattasse sono ridotte rispettivamente al 50% ed al 10%.

Norme comunitarie

Norme nazionali

- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566;
- L. 28 ottobre 1994, n. 596;
- L. 29 marzo 1995, n. 95;
- L. 28 dicembre 1995, n. 549;
- L. 25 marzo 1997, n. 77;
- L. 15 maggio 1997, n. 127

Norme regionali

Regolamenti

Documentazione e testi integrati